



CORTE DEI CONTI

PROCURA APPELLO SICILIA

SINTESI ORALE
DELLA REQUISITORIA

DEL PUBBLICO MINISTERO
MARIA R.A. ARONICA

UDIENZA DEL 3 DICEMBRE 2022



CORTE DEI CONTI

Mi soffermerò solo su alcuni punti salienti rinviando per maggiori informazioni alla Requisitoria scritta depositata.

E' doveroso fare una breve premessa sulle vicende del rendiconto es.2019, oggetto della precedente parifica. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana hanno espresso il giudizio di parificazione, per l'esercizio 2019, con deliberazione n.6/2021/SSRR/PARI, muovendo alcuni rilievi riguardanti in particolare la parte accantonata, la parte vincolata, la parte destinata ad investimenti e la sanità.

Il Rendiconto generale per l'esercizio 2019 veniva poi approvato con la legge regionale 30 settembre 2021, n. 26 che recepiva i rilievi espressi.

In data 13 luglio 2021 l'Ufficio di Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana proponeva ricorso alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione avverso la sopra citata decisione n. 6 del 2021 delle SS.RR in sede di controllo, chiedendo che fosse dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2016, nonché che venisse confermata l'irregolarità del FCDE, ma con la rettifica nella maggiore somma di € 43.503.986,07 nel presupposto che andasse calcolato con riferimento al quinquennio 2015-2019, anziché 2104-2018.

Le Sezioni Riunite in speciale composizione hanno accolto il motivo di ricorso su FCDE e, con separata ordinanza, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale sull'art. 6 della l. r. n. 3/2016.

In proposito la Regione, anche per l'esercizio 2020, conformandosi alla decisione delle SSRR in speciale composizione, ha quantificato il FCDE tenendo conto del quinquennio 2016-2020.

Con riguardo alla seconda questione affrontata dalla sentenza relativa alle risorse del Fondo Sanitario, in attesa della decisione della Consulta, la Regione, per l'esercizio 2020, ha effettuato un adeguato accantonamento prudenziale nel risultato di amministrazione.

La Regione Siciliana ha ritenuto la pronuncia delle Sezioni Riunite lesiva delle attribuzioni costituzionali riconosciute all'Assemblea Regionale Siciliana (ARS), in quanto intervenute a seguito della previa promulgazione della legge regionale di approvazione del Rendiconto 2019.

Nella citata sentenza delle Sezioni Riunite in speciale composizione n. 20/2021 è stata valorizzata la natura giurisdizionale del giudizio di parifica anche innanzi alla Sezione regionale di controllo.

Le Sezioni Riunite siciliane hanno rinvenuto un contrasto tra l'orientamento degli Organi nomofilattici, che hanno valorizzato la natura sostanziale del controllo nel giudizio di parificazione e la anzidetta sentenza n. 20/2021 delle Sezioni Riunite in speciale composizione, che ha offerto una lettura "giurisdizionale" del giudizio di parifica dinanzi alle Sezioni regionali di controllo; pertanto, con l'ordinanza n.1/2022 QMIG, ravvisando la ricorrenza dei presupposti per sollevare questioni di massima, ritenuti sussistenti i caratteri della particolare complessità e rilevanza, hanno deliberato di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alle Sezioni Riunite in sede di controllo o alla Sezione delle Autonomie la risoluzione delle questioni di massima in ordine ai seguenti quesiti: *"se al giudizio di parificazione dei rendiconti regionali debbano applicarsi le disposizioni sui giudizi di conto e, in tal caso, se ricorra un'ipotesi di sospensione necessaria – ai sensi dell'art. 106, comma 1, c.g.c.- del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, qualora la Regione abbia proposto conflitto di attribuzione"*. Il Presidente della Corte dei conti, con l'ordinanza n. 6 del 21 marzo 2022, ha così deferito alle Sezioni Riunite in sede di controllo l'esame e la pronuncia in ordine alle questioni prospettate.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo si sono pronunciate con la deliberazione n. 5/SSRRCO/QMIG/22, risolvendo le questioni di massima alla stregua del seguente principio di diritto: *"La parificazione del rendiconto generale ha natura di controllo, si svolge con le formalità della giurisdizione contenziosa della Corte dei conti ed è disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12 luglio 1934, n.1214"*, ribadendo, sostanzialmente, il precedente orientamento.

In sostanza ha affermato che l'attività della Corte dei conti, organo magistratuale terzo e indipendente, sostanziandosi in un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, conferisce certezza giuridica ai risultati del rendiconto predisposto dall'Amministrazione; più in particolare, la pronuncia della Corte dei conti, che si interpone tra l'attività di rendicontazione e la legge che approva il conto, ha la funzione precipua di agevolare l'Assemblea legislativa nel controllare che l'attività dell'organo esecutivo si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni di spesa.

In altri termini, la natura sostanziale di controllo non viene meno per effetto della celebrazione della fase conclusiva con le forme contenziose. Di conseguenza, l'esito del ricorso della Regione siciliana per conflitto di attribuzioni - sia nel caso di accoglimento che di reiezione - non osta di per sé al proseguimento del procedimento sotteso al giudizio di parificazione del consuntivo regionale per il 2020. Ciò in quanto, nel primo caso, il giudizio di parificazione reso dalla Sezione regionale di controllo rimarrebbe impregiudicato e, nel secondo, gli eventuali riflessi sul ciclo di bilancio derivanti dal prosieguo del giudizio innanzi alle Sezioni Riunite in speciale

composizione ben potrebbero, nel caso, ridondare sugli obblighi e sui contenuti di cui all'assestamento del bilancio in corso. Successivamente, in data 23 giugno 2022, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184/2022, dichiarava infondato il ricorso della Regione, affermando che le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti, tanto più in considerazione della natura di *bene pubblico* del bilancio stesso e della configurazione della decisione di parifica volta ad assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica.

Da ultimo la Consulta si è espressa anche nel ricordato giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n.3/2016 - questione sollevata dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione - con la sentenza n. 233/2022 del 4 ottobre, depositata il 21 novembre c.a., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, in quanto viola la competenza legislativa statale esclusiva nella delicatissima materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione.

La legge regionale censurata, sostanzialmente, correlava a una entrata certamente sanitaria (il Fondo sanitario) una spesa estranea a questo ambito, in quanto relativa all'ammortamento di un mutuo contratto con lo Stato, alterando così la struttura del perimetro sanitario prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, soprattutto dandovi copertura con risorse destinate al finanziamento dei LEA. La Corte costituzionale ha precisato che la rimozione della norma censurata non può che tradursi, in concreto, in un peggioramento del disavanzo effettivo.

Si ricorda che l'esatta determinazione del risultato di amministrazione, ovvero la verifica della sua attendibilità, costituisce l'oggetto principale e lo scopo ultimo del giudizio di parificazione.

Dal rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio 2020 emerge che il risultato di amministrazione (parte A) è di euro + 2.452.473.976,47 al 31/12/2020. Per effetto degli stanziamenti accantonati, vincolati e destinati agli investimenti, si perviene a un disavanzo (parte E) di euro - 6.842.282.431,72, con un miglioramento, rispetto al decorso esercizio finanziario 2019, in cui il disavanzo era pari ad euro 6.887.404.039,39.

Tra i maggiori argomenti controversi, alcuni discussi in sede di pre-parifica il 21 novembre 2021: la cassa, il ripiano del disavanzo, gli accantonamenti e i vincoli, i pignoramenti, i debiti fuori bilancio, il capitolo 476521 sul servizio di trasporto pubblico, la sanità, il personale.

La cassa vincolata

Il Fondo di cassa finale di oltre 3 miliardi di euro non copre la cassa vincolata di oltre 6 miliardi. Ne consegue che è stata utilizzata per finalità diverse.

Significa che liquidità per spese necessarie sono state, invece, destinate, ad altre finalità e, quindi, che dovrebbero essere ricostituite negli esercizi successivi.

Sul punto non si può che rilevare che è necessario pervenire all'azzeramento dell'utilizzo della cassa vincolata per finalità diverse, fenomeno con elevato potenziale di rischio per gli equilibri di bilancio.

Il Ripiano del disavanzo.

Il Disavanzo 2020 e l'art.7 Dlgs n.158/2019 (norme di attuazione Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli).

Una delle questioni più spinose è stata quella riguardante il mancato ripiano del disavanzo proveniente dall'esercizio 2018.

La decisione di parificazione riguardante l'esercizio 2018 (deliberazione n.6/2019/SSRR/PARI del 13 dicembre 2019) aveva accertato un notevole disavanzo da recuperare ai sensi dell'art.42, comma 12, D.lgs n.118/2001: sia il disavanzo sorto nell'esercizio 2018 (pari a euro 1.026.618.749,46, che avrebbe dovuto essere recuperato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura regionale ai sensi dell'art. 42, comma 12, terzo periodo), sia l'importo complessivo delle quote di disavanzo non recuperate alla medesima data (pari a euro 1.103.965.100,71, che avrebbe dovuto essere interamente recuperato nell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 42, comma 12, primo periodo).

La Regione introduceva allora una speciale normativa con Dlgs n.158/2019 del 27/12/2019 (norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana) che, all'art.7, stabiliva un percorso di rientro che prevedeva un recupero decennale, molto più agevole di quello ordinario, termine ridotto a tre anni qualora, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso Decreto legislativo, Stato-Regione non avessero sottoscritto un accordo con impegni della Regione a fronte del beneficio.

L'accordo non è intervenuto nei 90 giorni previsti e, pertanto, il ripiano avrebbe dovuto essere eseguito, come stabilito dallo stesso art. 7 Dlgs n.158/2019 in tre anni anziché in 10.

È solo il successivo Dlgs n.8/2021 del 18 gennaio 2021 che stabilì un termine più lungo per la stipula dell'accordo e, quindi, per beneficiare del regime più favorevole del recupero decennale; pertanto,

fino al mutamento della norma e alla sottoscrizione dell'accordo, il ripiano avrebbe dovuto avvenire in tre anni per come autorizzato dal Dlgs n.158/2019.

Ne deriva che il disavanzo 2018, nelle sue due quote (disavanzo 2018 nuovo e disavanzo per quote non recuperate riferite a esercizi precedenti al 2018), in applicazione del Dlgs n.158/2019 e del D.lgs n.8/2021, avrebbe dovuto essere ripianato, per il 2018 e per il 2019, secondo un piano triennale in osservanza del principio "*tempus regit actum*", dal 2020 in poi secondo un piano decennale.

Ma la Regione non ha eseguito siffatto ripiano.

La conseguenza è stata che, per l'esercizio 2020, si è verificato un sottodimensionamento del valore complessivo degli stanziamenti a titolo di spese per il Disavanzo di amministrazione - recupero del disavanzo - pari a euro 461.889.971,86, allocati all'interno di alcuni capitoli del *Conto del bilancio* (capitoli di spesa nn. 1, 4, 6, 14 e 15), rispetto a quelli effettivamente da iscrivere in applicazione del citato art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, interpretato secondo il principio del "*tempus regit actum*" (euro 1.328.793.634,66), con una differenza negativa di - 866.903.662,80.

Nelle memorie prodotte per la pre-parifica (camera di consiglio del 21 novembre 2022) la Regione si è giustificata, sostanzialmente, invocando il sopravvenuto periodo emergenziale che ha determinato la mancata sottoscrizione dell'Accordo nei termini. Inoltre, adducendo che si è attivata ma i vari deliberati di modifica della Commissione paritetica non hanno sortito esito favorevole. Solo in seguito è stato finalmente adottato il D. lgs di attuazione n.8 del 2021 (di gennaio) che ha stabilito il termine del 31 gennaio 2021.

In definitiva la Regione ritiene che non possano esserle addebitate le conseguenze di un ritardo a lei non imputabile (per l'emergenza COVID e per i ritardi dello Stato).

Ma le argomentazioni non sono sufficienti a superare il problema dell'efficacia non retroattiva della legge: il successivo D.lgs di attuazione n.8/2021 ha stabilito un termine più lungo per stipulare l'accordo (fine gennaio 2021). Non va dimenticato, peraltro, che le norme in questione (art.7 D.lgs n.158/2019 e successiva modifica con D.lgs n.8/2021) sono derogatorie del regime ordinario di cui all'art.42, comma 12, Dlgs n.118/2011 e quindi, in disparte la questione di costituzionalità di cui si dirà di seguito, di stretta applicazione.

Questione di legittimità costituzionale dell'art.7 D.lgs n.158/2019 e dell'art.4 l.r. n.30/2019

Sotto altro profilo e a monte, si dubita della stessa legittimità costituzionale delle suddette norme per contrasto con l'ar.117 Cost. che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e per contrasto con gli artt. 3 e 5 della Costituzione, che

introducono una deroga ingiustificata - rispetto alle altre Regioni - al regime ordinario del recupero del disavanzo.

La Regione ha sostenuto, sostanzialmente, che le suddette norme di attuazione prevalgono, nell'ambito della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie, con possibilità, quindi, di derogarvi, negli anzidetti limiti.

Ma anche queste argomentazioni non sembrano poter superare la questione fondamentale che l'armonizzazione contabile e, in particolare, la disciplina sul ripiano del disavanzo (che ne è fondamentale espressione) è competenza esclusiva statale e, pertanto, non derogabile dalla Regione, né con legge regionale né con legge rinforzata di attuazione dello Statuto, nonostante gli accordi intervenuti. L'armonizzazione contabile non è materia contemplata dallo Statuto della Regione siciliana e quindi, giammai, la Regione potrebbe modificare, sia pure con legge di attuazione dello Statuto, una materia di competenza esclusiva con riguardo ad un suo fondamentale aspetto: il ripiano del disavanzo.

L'altro profilo di incostituzionalità prospettato dalle Sezioni Riunite è la violazione degli artt. 3 e 5 Cost., in quanto la disciplina di adeguamento dell'ordinamento regionale all'armonizzazione contabile, in materia di ripiano del disavanzo, avrebbe introdotto un irragionevole trattamento di maggior favore, discostandosi dall'uniforme paradigma statale.

Ma la deroga, sostiene la Regione, non può considerarsi un *unicum* che genera un trattamento di maggior favore, atteso pure che tale deroga attiene solo al disavanzo certificato nel 2018 e non introduce a regime un diverso sistema di rientro.

Invece, la circostanza che trattasi di un'unica deroga (per il 2018) non consente di superare le obiezioni espresse.

Questione di legittimità costituzionale dell'art.110 della legge regionale n.9/2021.

Si premette che la legge regionale n.33/2020 e la legge regionale n.36/2020 hanno disposto stanziamenti finanziati con il mancato recupero delle quote di disavanzo per 2020. L'approvazione delle leggi regionali era avvenuta in attesa del perfezionamento del procedimento legislativo concernente l'approvazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione, che disponeva una modifica dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2019 con cui si sgravava l'esercizio 2020 dal recupero del disavanzo.

La condizione non si verificò e, pertanto, le autorizzazioni di spesa disposte erano illegittime.

Per superare l'aspetto formale riconducibile al principio dell'annualità del bilancio le diverse

abrogazioni e modifiche delle leggi regionali n. 33/2020 e n. 36/2020 sono state disposte con effetti fin dall'entrata in vigore delle medesime.

Ma l'art.110 l.r. n.9/2021 di cui si sospetta l'incostituzionalità, ha disposto sull'allocazione delle spese con effetti retroattivi sul bilancio dell'esercizio 2020 ormai concluso, alterando, conseguentemente, i risultati finali del Conto del bilancio confluiti nel documento consuntivo all'esame.

Ciò non con conseguenze neutre, anche considerando lo stanziamento – già sottostimato - di oltre 461 milioni di euro, perché la misura del disavanzo iscritto in bilancio influenza l'ampiezza dello spazio finanziario per la copertura di nuove spese a mezzo dell'applicazione di quote del risultato di amministrazione. Orbene se si considera lo stanziamento di oltre 461 milioni di euro – allocato a seguito della legge di cui si sospetta l'incostituzionalità - il limite sarebbe rispettato. Ma se si considera lo stanziamento effettivo, come risultante dalle variazioni di bilancio eseguite nel 2020 e prima ricordate, di oltre 45 milioni di euro – cioè di gran lunga inferiore - il limite non è stato rispettato (consumazione dell'intero spazio finanziario concesso dall'ordinamento, con conseguente suo illegittimo travalicamento).

Trasporto pubblico locale - Capitolo 476521

Un cenno si deve fare alle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale n. 16 .02.2021 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13 della legge regionale n.13/2019 che consentiva una proroga contrattuale di 36 mesi del servizio di trasporto pubblico locale.

Il capitolo di spesa n. 476521 non è parificabile nella misura e nei limiti in cui ha registrato spese sostenute in applicazione del suddetto art. 13 per l'importo di euro 161.163.169,26. In presenza di un contratto nullo il privato potrà esperire l'azione di ingiustificato arricchimento e l'Ente pubblico potrà ripetere quanto versato in eccesso rispetto a quanto potrà spettare con l'azione di arricchimento (oltre la stretta misura dell'indennizzo disciplinato dall'art. 2041 c.c.).

Parte vincolata del Risultato di amministrazione

In materia si devono tenere presenti due principi fondamentali contenuti nel Dlgs n.118/2011: l'importo dei vincoli deve essere al netto degli accantonamenti, altrimenti si duplicherebbero le voci con peggioramento del risultato finale (parte E); i fondi vincolati non possono essere oggetto di operazioni algebriche di segno positivo e negativo, proprio perché vincolati; in quest'ultimo caso, considerando solo le componenti positive, aumenterà l'importo del vincolo e, quindi, peggiorerà il risultato finale di amministrazione.

Dall'analisi del rendiconto emergono alcune incongruenze fra i valori rappresentati nel prospetto

dimostrativo del risultato di amministrazione e quelli indicati in altri documenti allegati al rendiconto.

La parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 della Regione siciliana ammonta complessivamente ad euro 5.107.836.331,84 (in aumento rispetto a quello di euro 4.052.556.145,68 del precedente esercizio) ripartiti tra:

- vincoli derivanti da trasferimenti di euro 3.898.000.499,76;
- vincoli formalmente attribuiti dall'ente di euro 409.335.289,30;
- altri vincoli euro di 780.000.000,00.

Con riguardo ai Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

E' stato constatato che, sottraendo alle risorse vincolate alcune parti accantonate a titolo di FCDE, il complessivo importo da vincolare (lett. C) risulta inferiore per euro 277.224,47 all'importo vincolato nel risultato di amministrazione.

Con riguardo ai Vincoli da trasferimenti.

Sono state rilevate anomalie sull'ammontare di euro 54.877.709,76 concernente la sommatoria dei differenziali negativi derivanti - secondo quanto riferito dalla Regione - da cancellazioni, reimputazioni o coperture erroneamente effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi.

Non si può che evidenziare l'irregolarità delle poste in questione nella misura in cui la rispettiva quantificazione risulta alterata per effetto dell'inclusione, nel relativo conteggio, dei valori negativi (agendo in diminuzione sulle voci concernenti i *"Vincoli derivanti da trasferimenti"* e il *"Totale parte vincolata"* e in aumento sul *"Totale parte disponibile"* del risultato di amministrazione). Ne deriva che, come già rilevato nei precedenti giudizi di parificazione, la posta relativa ai *"Vincoli derivanti da trasferimenti"* va quantificata escludendo dal calcolo le quote negative. Anche in questo caso l'effetto finale dell'azzeramento del vincolo negativo sarà l'incremento della parte vincolata e pertanto la riduzione della parte disponibile.

Valorizzando la parte vincolata con l'eliminazione delle alterazioni contabili derivanti dal descritto fenomeno dei differenziali negativi, non emergono ragioni specifiche per il mantenimento di alcuni accantonamenti che andrebbe ulteriormente a peggiorare il totale parte disponibile lett. E - v. requisitoria scritta.

Il Fondo Crediti Dubbia esigibilità (FCDE)

Il Fondo crediti è un accantonamento prudenziale che mira a bilanciare entrate di incerta realizzazione per evitare che spese certe non trovino reale copertura di finanziaria.

I rilievi espressi con riguardo al FCDE relativo all'esercizio 2019, sollevati in sede di giudizio di parificazione sono stati:

- 1) la corretta individuazione del quinquennio da prendere a riferimento per il computo del Fondo stesso (sul punto la decisione è stata impugnata dall'Ufficio di Procura generale);
- 2) le modalità di trattazione di quei capitoli di bilancio che presentavano, nel quinquennio preso a riferimento, riscossioni in conto residui in assenza di consistenza iniziale di residui.

La Regione siciliana nel Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 si è conformata a quanto stabilito nella citata sentenza n. 20/2021/DELC delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione prendendo, quindi, come riferimento per il computo della percentuale media di svalutazione delle entrate di dubbia o difficile esazione, ai fini del FCDE 2020, il quinquennio 2016-2020.

La Regione, inoltre, si è conformata anche con riguardo all'altro punto escludendo dal computo dei residui da prendere a riferimento per il calcolo della percentuale media di svalutazione delle entrate, i residui degli ultimi cinque esercizi (2016-2020) che presentavano una consistenza iniziale pari a zero ma interessati, nel corso dell'ultimo quinquennio, da riscossioni in conto residui.

In sede istruttoria, tuttavia, la Sezione di controllo ha rilevato alcune criticità, perché l'Amministrazione regionale, per alcuni capitoli, in presenza di riscossioni in conto residui maggiori dei residui iniziali, a seguito di maggiori accertamenti in conto residui, ha considerato pari al 100% la percentuale di riscossione.

La contabilizzazione, in conto residui, di entrate che presentano un'irregolarità nella fase dell'accertamento genera un effetto indiretto sul risultato di amministrazione in termini di sottostima del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Ciò per la riduzione della percentuale media di svalutazione dei residui esistenti.

Il Fondo, da oltre 169 milioni di euro avrebbe dovuto essere rideterminato, secondo una prima stima, in almeno oltre 2 milioni 300 mila euro in più.

Conseguenzialmente alle nuove percentuali di svalutazione avrebbe dovuto essere modificata la parte vincolata, al netto degli accantonamenti.

Rinviando, per una trattazione più diffusa alla requisitoria scritta, si prende atto che la Regione ha ritenuto corretti i rilievi sul FCDE e, come richiesto dalla Sezione, ha rideterminato l'importo del

FCDE e dei Vincoli.

Partite Sospese e Pignoramenti

Tra le criticità maggiori, rilevano quelle riguardanti le partite sospese (contabilità 38) e i pignoramenti (contabilità 27).

Partite sospese:

I pagamenti effettuati dal cassiere nell'esercizio 2020 ammontano complessivamente a euro 37.243.394,28, di cui oltre 17 milioni 800 mila euro per ordinativi di pagamento in conto sospeso e oltre 19 milioni 400 mila euro per pignoramenti.

Contabilità 38

In particolare, la contabilità 38 si riferisce agli "speciali ordini di pagamento all'Istituto cassiere, emessi dalle varie Amministrazioni regionali in conto sospeso per il soddisfo del creditore istante", a seguito di notifica di un provvedimento esecutivo e in assenza di fondi sul pertinente capitolo di spesa.

Già nella relazione allegata alla decisione n. 6/2021 delle SS.RR. sul rendiconto regionale 2019 era stato rilevato che : *".... successivamente la regolarizzazione di tali pagamenti avviene, di norma, entro l'esercizio o, qualora il Dipartimento regionale competente non possa effettuare la regolarizzazione entro l'esercizio a causa del mancato reperimento dei fondi, tale partita non regolarizzata viene considerata un debito fuori bilancio e viene regolarizzata l'anno successivo, ma con imputazione sull'esercizio precedente. Il dirigente competente ... procede talvolta al pagamento per cassa (in assenza di stanziamento e impegno) di quanto dovuto al creditore a seguito della notifica del titolo esecutivo, senza attendere il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio da parte dell'A.R.S. e la relativa individuazione della fonte di copertura ivi contenuta ..."*.

Con riguardo al 2020, nella Relazione al Rendiconto generale, la Regione rappresenta che "le predette partite" sono "oggetto di apposito disegno di legge", ma il medesimo non è stato rinvenuto sul sito regionale, né risulta approvata la relativa legge regionale.

In definitiva, fatta eccezione per i pignoramenti (oggetto della contabilità 27), la procedura seguita dalla Regione con riguardo alla contabilità 38, non appare compatibile con l'ordinamento contabile.

Pignoramenti

In particolare, sul pignoramento di importo più elevato - subito dall'Assessorato dell'Economia (€ 4.393.088,32 da parte di AMAP S.p.a.) - si è rilevato che, nonostante la rilevanza del pignoramento e la relativa facilità di reperimento delle informazioni, la Regione non ha trasmesso quanto richiesto . Tuttavia, dall'esame della documentazione in possesso della Sezione di controllo è emerso, tra

l'altro, che:

... Il contenzioso negli anni ha comportato, da parte di EAS, il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'AMAP per fornitura di acqua all'ingrosso. Delle cause vertenti nei confronti di EAS, sette si sono definite negli esercizi precedenti, mediante passaggio in giudicato delle sentenze, e una si è definita nell'esercizio A partire dal 2016 AMAP S.p.A. ha provveduto a notificare le copie esecutive delle sentenze suddette, avviando le azioni esecutive nei confronti dell'EAS (debitore) e della Regione Siciliana (terzo pignorato), a conclusione delle quali si è determinato il trasferimento coattivo del credito ex art. 553 c.p.c. nei confronti della Regione (producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio). I pagamenti previsti nelle ordinanze di assegnazione relative agli anni 2016-2017-2018 e 2019 sono stati tutti liquidati. Rimangono in pagamento: - per l'anno 2020, euro 4.300.000,00 (Ordinanza di assegnazione R.G.E. 1939/2017); - per l'anno 2021, euro 5.000.000,00 (Ordinanza di assegnazione R.G.E. 1939/2017); - per l'anno 2022, euro 5.205.000,00 (Ordinanza di assegnazione R.G.E. 1939/2017); per l'anno 2023, euro 437.522,11 (Ordinanza di assegnazione R.G.E. 2505/2017) ed euro 1.830.938,34 (Ordinanza di assegnazione R.G.E. 3028/2018). In data 3 gennaio 2020, AMAP S.p.A. ha notificato alla Regione il precetto con cui ha intimato il pagamento della somma di euro 4.300.000,00 per l'anno 2020" ... nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio 2020 della società AMAP S.p.a. si dà atto che la somma oggetto del pignoramento campionato è stata pagata, rimanendo in pagamento solo le quote degli anni 2021, 2022 e 2023 ... emerge, altresì, che l'Ente Acquedotti Siciliani è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, in attuazione dell'art. 4, comma 1, della l.r. n. 8/2017, a fronte della quale la Regione riteneva di essersi liberata da tutte le passività di EAS, con il conseguente blocco delle procedure esecutive ... invece la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, limitatamente alle parole «[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa» (sentenza n. 193/2022). Ne deriva che la Regione non si è affatto liberata da queste passività che, nelle ordinanze sopra indicate, ammontano a oltre 16 milioni e mezzo di euro.

A prescindere, peraltro, dalle ragioni che, di volta in volta, hanno determinato i ritardi d'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, emergono molteplici disfunzioni gestionali e organizzative, per l'assenza di un Ufficio regionale responsabile della tenuta dei documenti e delle informazioni riguardanti i pignoramenti, per l'assenza di circolarità delle informazioni, per la mancanza della documentazione negli stessi Dipartimenti interessati al pignoramento.

In definitiva, la Regione continua a subire pignoramenti molto cospicui, nonostante nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 sia esposto un risultato di cassa positivo.

Si deve rilevare che l'importo reale dei pignoramenti subiti dalla Regione Siciliana nell'esercizio 2020 ammonta ad Euro 22.255.229,18 (e non ad oltre 19 milioni), come risulta dal prospetto dell'Istituto cassiere.

Il fondo contenzioso

L'accantonamento al Fondo contenzioso di cui al risultato di amministrazione, es. 2020, è stato di Euro 264.426.196,86.

Deve rilevarsi, come ogni anno, che il Fondo presenta plurimi profili di criticità, dovuti sostanzialmente alle anomalie rilevate anche per i pignoramenti che sono in stretto collegamento con l'inadeguatezza del Fondo contenzioso.

Dalla normativa relativa alla corretta quantificazione del Fondo emerge, a chiare lettere, che gli accantonamenti delle risorse per il pagamento degli oneri derivanti da una futura sentenza vanno necessariamente eseguiti al momento stesso dell'insorgenza del relativo giudizio e, *a fortiori*, prima della sentenza di condanna. Dopo la sentenza di condanna il debito è certo e va riconosciuto come debito fuori bilancio, qualora manchi l'impegno. Inoltre emerge che la corretta quantificazione del Fondo presuppone una valutazione attenta del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti, da attuarsi con rigore e nel rispetto degli standard nazionali e internazionali in materia di contabilità.

Invece, la determinazione del Fondo contenzioso è avvenuta da parte dei Dipartimenti ed Uffici speciali con modalità del tutto eterogenee, a totale dispetto degli standard appositamente prescritti dalla legge; per di più senza l'ausilio della banca dati informatizzata.

In sintesi, tra le criticità: il mancato accantonamento al momento dell'insorgenza del giudizio e, comunque, prima della sentenza di condanna, la quantificazione con modalità eterogenee e non rispettando gli standard normativamente previsti; la mancanza di una banca dati efficiente.

Inoltre, non va taciuto che per la copertura del contenzioso sorto nell'anno 2020 è stato erroneamente richiamato il capitolo 215740, rubricato "*Fondo rischi contenzioso spese legali*", trasformato in un capitolo di spesa a tutti gli effetti, da cui attingere impropriamente somme per fattispecie tutt'altro che pertinenti ai contenziosi in atto.

La Regione, in sede di pre-parifica, ha sostenuto che si è attivata per portare a compimento un nuovo sistema informativo volto ad eliminare e, comunque, a ridurre notevolmente le anomalie riscontrate.

In conclusione:

la Regione conferma che la stima non è attendibile, almeno per oltre 4 milioni di euro, che il fondo viene utilizzato anche per contenziosi non compresi e, soprattutto, per debiti fuori bilancio o per dfb

inseriti a contenzioso definito o, comunque, lasciati nel fondo contenzioso anche quando devono essere riconosciuti come debiti fuori bilancio.

Si deve rilevare che i Vertici dei Dipartimenti vanno responsabilizzati sul punto. Inoltre, che è auspicabile che l'attività di coordinamento e monitoraggio, la raccolta e conservazione dei dati, quindi la quantificazione del rischio, sulla base delle informazioni raccolte, sia svolta da un unico Ufficio (l'Ufficio legale della Regione).

Si prende atto delle iniziative per il perfezionamento del sistema informativo, pur dovendosi rilevare che avrebbero dovuto essere poste in essere prima.

Il Fondo accantonamento Residui perenti

I residui perenti sono spese impegnate e non ancora pagate. I residui vengono eliminati dopo un certo periodo dal conto del bilancio (e in questo consiste la perenzione), ma sono suscettibili di reiscrizione, qualora il creditore ne richieda il pagamento entro i termini di prescrizione. Il D.lgs n.118/2011 ha stabilito che l'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta nell'esercizio 2014 in occasione della predisposizione del rendiconto per l'esercizio 2014.

Si ricordano sinteticamente due dati stigmatizzati dalle Sezioni Riunite, rinviando per il resto all'atto scritto depositato:

1. Da un lato, viene in rilievo la reiterazione di un *modus operandi* improprio, rilevato anche nelle precedenti parifiche, improntato al finanziamento del fondo residui perenti "*a debito*", chiaramente violativo dei principi propri della nuova contabilità armonizzata, di cui al citato D.Lgs. 118/2011. Nella variazione del fondo, attuata dalla Regione siciliana, si rileva un incremento "*a debito*", complessivamente pari ad € 72.304.723,35. Questo *modus operandi* di Fondo incrementato "*a debito*", in sostanza senza preventivo stanziamento, pur essendo in linea teorica ammissibile per quegli enti che presentano la parte E del risultato di amministrazione (disponibile) come valore positivo, non è affatto ammissibile per la Regione siciliana, a causa dell'elevato disavanzo. Non è ammissibile il mancato stanziamento delle quote di accantonamento dei residui perenti nel bilancio di previsione per poi computarle extra-contabilmente nel risultato di amministrazione in violazione del principio di universalità. Tali incrementi del fondo non alimentati da risorse di competenza causano, infatti, un equivalente peggioramento del risultato di amministrazione e conseguenti riflessi deflattivi sulla relativa quota disponibile lettera E), peraltro, già di per sé negativa ed incapiente, onde una simile operazione risulta del tutto inammissibile per un Ente in disavanzo, come la Regione siciliana. Ne deriva che la parziale alimentazione del fondo in assenza di copertura finanziaria nel bilancio di previsione, ha effetti diretti sul disavanzo per complessivi € 72.304.723,35.

2. Dall'altro lato, v'è da segnalare il permanere di operazioni ancora riferibili alle c.d. "riproduzioni", che tendono, dunque, a riproporsi negli esercizi finanziari con regolarità, sebbene questo istituto sia stato definitivamente abolito dalla l.r. n.1/2021 (a partire dalle cancellazioni operate in sede di rendiconto 2019).

Con riguardo, peraltro, alla quota accantonata a fronte dei residui perenti finanziati con fondi extraregionali, secondo le Sezioni Riunite la quantificazione dell'accantonamento in € 379.981.975,43 sarebbe errata e, pertanto, da rideterminare in € 275.945.961,92, posto che la quantificazione operata non tiene in debito conto sia la riduzione dell'importo dei relativi residui perenti derivante dalle cancellazioni, sia della quota accantonata negli "altri accantonamenti" per i residui perenti non coperti dalla quota vincolata del risultato di amministrazione, sia dell'utilizzo del fondo in corso d'anno. Ciò si riverbera negativamente sulla rappresentazione, parimenti errata, della quota vincolata del risultato di amministrazione.

La Regione ha sostanzialmente confermato la correttezza dei rilievi e si è impegnata a quantificare adeguatamente gli stanziamenti dal prossimo esercizio.

Il Fondo perdite partecipate e gli Organismi partecipati.

Giova premettere che il settore delle partecipazioni pubbliche degli enti territoriali, in considerazione dell'ampiezza e della rilevanza del fenomeno in esame, merita una attenzione particolare, potendo esso spiegare ricadute economiche significative sui bilanci degli enti soci. In altri termini, la gestione degli organismi partecipati ha un'incidenza diretta e notevole sulla finanza pubblica.

Se il fondo perdite società partecipate, alla data del 31/12/2020, è stato quantificato dalla Regione in euro 13.405.249,00, tuttavia, le Sezioni Riunite per la Regione siciliana sono pervenute ad un importo differente, pari ad euro 21.176.255,59.

Sul punto si è rilevata la presenza di fattori indicativi di un controllo non accurato da parte della Regione siciliana sulle società partecipate, a fronte di perdite d'esercizio importanti e consistenti, nonostante queste abbiano usufruito di una ingente quantità di risorse pubbliche. Infatti, per le società che registrano costanti perdite di esercizio, tuttora occorre comprendere quali iniziative la Regione abbia di fatto intrapreso, al fine di migliorare l'efficienza della gestione delle stesse risorse pubbliche.

Sotto altro aspetto, riguardo agli esiti della verifica dei reciproci rapporti credito/debito tra la Regione e gli organismi partecipati ex art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, si deve ancora

rilevare che la Regione si è limitata a trasmettere i soli valori dei crediti e dei debiti comunicati dalle società stesse.

Ora, rivelandosi devianti ed inutilizzabili i soli dati trasmessi dalle partecipate e risultando, di conseguenza, impossibile entrare nel merito degli esiti esatti della conciliazione dei rapporti reciproci, permane vivo l'interesse a conoscere l'effettiva situazione creditoria-debitoria corrente. Oltre alla mancata elaborazione di un apposito formale documento conciliativo, ulteriore criticità da attenzionare riguarda la registrata impossibilità di rilevare, per il tramite dell'idoneo sistema informativo, i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate.

Il problema della mancata conciliazione dei rapporti credito/debito, rappresentato anche nelle precedenti parifiche, permane con le inevitabili conseguenze che può avere sugli equilibri di bilancio che potrebbero essere gravemente compromessi dall'emersione di debiti sommersi o di crediti di dubbia esigibilità.

Si prende atto che la Regione ha rappresentato che sta mettendo a punto un sistema informativo che consentirà di potere avere una visione completa dei reciproci rapporti credito/debito.

I debiti fuori bilancio (dfb)

Il fenomeno dei debiti fuori bilancio - che sono quelli in assenza del preventivo impegno di spesa, a dispetto delle procedure appositamente previste dalla legge - e del loro mancato e/o ritardato riconoscimento genera oltre al pagamento di spese ultronee per interessi, anche un incremento del contenzioso, con ulteriori spese (spese di giudizio e, ancora, per interessi e spese di esecuzione).

Il protrarsi della situazione di inerzia, da parte dell'A.R.S., sui dbf di cui alla lett. e) - acquisizione di beni e servizi - risalenti anche ad annualità precedenti al 2018 e che non godono della procedura semplificata di silenzio-assenso prevista dall'art. 73 del d. lgs. n. 118/2011 per i debiti derivanti da sentenze esecutive, di cui invece alla lett. a), genera questo rischio considerevole e non trascurabile.

Al fine di accelerare il riconoscimento delle partite in oggetto e soddisfare adeguatamente la esigenza di tempestività nella emersione di quelle riconducibili alla lett. a) - derivanti da sentenze esecutive - la Regione ha proceduto alla presentazione di appositi disegni di legge con cadenza periodica mensile per una più sollecita emanazione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Si deve però rilevare che tale tempistica procedurale dispiega appieno il suo effetto migliorativo solo e soltanto in relazione ai dfb derivanti da sentenze (lett. a citata), ma non su quelli per acquisizione di beni e servizi di cui alla lett. e) citata.

Tant'è che, entro la fine dell'anno 2020, sull'importo complessivo di dbf lett. a) maturati nell'esercizio 2020, pari a euro 18.292.575,04, sono stati riconosciuti dbf pari a euro 17.534.594,37 che rappresentano il 95,8 % del totale. Invece, in relazione ai dbf lett. e), sull'importo complessivo degli stessi, pari a euro 5.537.056,56, entro la fine dell'anno 2020 sono stati riconosciuti soltanto euro 123.847,27, che rappresentano il 2,2 % del totale.

Ulteriori perplessità si annidano poi in merito alla copertura di tutti i dbf lett. e) - acquisizione di beni e servizi - riconosciuti nel 2020 mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740: evidente, infatti, l'inappropriatezza dell'utilizzo di tale fonte di copertura, posto che il "Fondo rischi contenzioso e spese legali" deve essere utilizzato solamente per i debiti derivanti dal contenzioso pendente o concluso con sentenza e già inclusi nel Fondo.

Non si può che ribadire l'importanza del tempestivo riconoscimento. Il ritardo produce effetti sulla spesa per il pagamento di interessi e soprattutto perché genera contenzioso con evidenti ulteriori pagamenti per interessi, spese legali e d'esecuzione.

La sanità

E' doveroso premettere una adeguata contestualizzazione della spesa sanitaria dell'anno 2020, inquadrandola nell'ambito di tutte quelle complesse ed articolate dinamiche del quadro emergenziale collegato al "Covid-19", che hanno finito con l'acuire le lacune proprie di un sistema sanitario già imperfetto.

Tanto la straordinarietà delle risorse messe a disposizione del comparto sanitario, proprio al fine di affrontare le spese e i costi derivanti dalla pandemia, quanto la loro riconducibilità a svariate ed eterogenee fonti sono due elementi non trascurabili, di ulteriore complessità della rendicontazione di esercizio.

La sanità nell'esercizio esaminato presenta, infatti, profili di rilevanza economico- finanziaria del tutto peculiari: pur rappresentando essa già la principale destinazione della spesa primaria corrente delle Regioni, ha registrato un significativo aumento, a fronte di maggiori spese volte ad implementare il Servizio sanitario nazionale, benché in presenza di una contrazione del costo delle altre attività ospedaliere e specialistiche, sospese o rinviate in quanto non direttamente connesse al virus.

A) La questione di legittimità costituzionale recentemente decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 233/2022 del 4 ottobre, depositata il 21 novembre.

Fra i capitoli di spesa collegati al finanziamento statale risultano inseriti gli oneri (quota capitale e quota interessi) del prestito trentennale stipulato dalla Regione Siciliana con il Ministero

dell'Economia, a titolo di anticipazione, per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31.12.2005 ai fini del risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali. L'art. 6, comma 1, della l.r. n.3/2016 censurata dalla Consulta, poneva il relativo onere integralmente a carico del Fondo sanitario.

Per l'esercizio 2020 è stata impegnata la quota interessi sul capitolo 214918 per complessive € 74.023.731,14. Inoltre, nel risultato di amministrazione è stato accantonato l'intero importo della rata (capitale+interessi) del mutuo 2019 e 2020 per complessivi oltre 255 milioni e mezzo di euro (quote anno 2019 e anno 2020) per far fronte agli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale eventualmente sfavorevole alla Regione, come poi è accaduto.

In sostanza, la Consulta ha ritenuto illegittimo che la Regione abbia finanziato il mutuo con il Fondo sanitario anziché con i Fondi regionali.

Ne consegue che la Regione deve reintegrare i fondi vincolati non regionali con conseguente aumento del disavanzo da fondi ordinari della Regione. In altri termini la somma accantonata deve diventare un vincolo, circostanza che significa destinare più risorse alla sanità.

B) In sede di pre-parifica sono stati formulati vari rilievi, principalmente in ordine all'imputazione di riscossioni alla competenza anziché in conto residui, alla cancellazione di residui attivi, a somme di forte dubbia esigibilità da parte dello Stato (RA 2012, 2013 e 2014 per quote premiali), al contributo ARPA, determinato in modo fisso e senza obbligo di rendicontazione con riguardo ai LEA, all'incertezza sulle disponibilità liquide giacenti nella cassa della GSA, alla mancata separazione tra conto sanità e conto ordinario, quindi all'utilizzo promiscuo delle somme, alla mancata utilizzazione dei fondi COVID, al Contenzioso.

In proposito si rinvia all'atto scritto per maggiori informazioni e si ricordano alcune criticità di particolare rilievo.

La cassa

Si deve rilevare la non corretta gestione dei capitoli tra conto sanità e conto erario per i prelievi eseguiti dall'uno o dall'altro per momentanee esigenze di cassa e non reintegrati.

In sostanza, non vi è sufficiente contezza delle somme vincolate prelevate dal conto di tesoreria della sanità e temporaneamente utilizzate in termini di cassa per il finanziamento di altre spese.

La situazione è aggravata dal fatto che i due conti (ordinario e sanità) sono distinti solo nei prospetti dell'Istituto Cassiere ma non nella contabilità regionale. Infatti, non esiste una distinta rappresentazione contabile nel Rendiconto della Regione dei due conti intestati alla sanità e alla

gestione ordinaria, invece esistente solo all'interno del conto giudiziale del Tesoriere Unicredit.

La Ragioneria generale della Regione ha assicurato che sta procedendo ad una ricognizione puntuale di tutte le movimentazioni a partire dal 2012, evidenziando che sarà alquanto complessa.

Si prende atto rilevando che la ricostruzione della cassa sanità e, quindi, del suo valore effettivo, nonché la separazione tra il conto sanità e quello ordinario, sono esigenze imprescindibili per una corretta gestione dei fondi il cui uso, ancora promiscuo, è del tutto intollerabile.

Fondi Emergenza COVID

Desta una certa perplessità il fatto che, nei bilanci delle Aziende e della GSA, sussistono somme accantonate per contributi inutilizzati per complessive € 113.454.289,07: specificamente sono stati accantonati solo nel bilancio della GSA circa 21 milioni di euro di contributi, poi non utilizzati. In definitiva, il risultato economico analitico della gestione della maggior parte dei fondi finalizzati al finanziamento dell'emergenza COVID-19 risulta sostanzialmente negativo, nonostante la presenza di fondi accantonati nei singoli bilanci e non utilizzati.

Il Contenzioso

Sono emerse criticità, soprattutto con riguardo al contenzioso pendente nei confronti delle gestioni liquidatorie e delle gestioni stralcio relative alle ex UU.SS.LL., nei confronti delle quali l'esposizione debitoria dell'Assessorato regionale della salute risulta significativa (di oltre 20 milioni di euro).

La gestione del contenzioso è penalizzata da informazioni discordanti già tra l'Assessorato della salute e l'Area affari legali incardinata presso lo stesso, in termini di importo e di stima del rischio di soccombenza in giudizio.

A ciò si aggiunga che la mancata previsione di stanziamenti adeguati nel bilancio regionale reca con sé il gravissimo precipitato dell'utilizzo, del tutto inappropriato, del Fondo rischi contenzioso spese legali (capitolo 215740) che non ricomprende nel suo importo somme finalizzate a fronteggiare tale rischio di soccombenza.

Finanziamento ARPA

L'art.58, co.2 della l.r. n.9/2015 destina ad ARPA Sicilia *“una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale pari a 29 milioni di euro per svolgere le attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie per gli anni 2016 e per quelli successivi nonché una quota di finanziamento annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale proporzionale al piano della*

performance da negoziare anno per anno con l'Assessorato regionale della salute".

In sede di pre-parifica era stato contestato, sostanzialmente, che il finanziamento di 29 milioni di euro è stato erogato in mancanza di negoziazione e senza vincolo di destinazione ai LEA.

La Regione ha principalmente sostenuto che l'attività di prevenzione sanitaria svolta dall'Agenzia rientra tra gli obiettivi dei LEA. In ogni caso ha confermato che non è stata prevista alcuna rendicontazione.

Pertanto l'assegnazione è da ritenere irregolare.

Residui attivi riferiti alle quote premiali 2012-2013 (4,92 milioni di euro) e 2014 (59,6 milioni di euro).

In sede di pre-parifica era stato rilevato che emergevano profili di inesigibilità delle relative somme nei confronti dello Stato. In altri termini, questi crediti costituiscono criticità suscettibili di compromettere gravemente gli equilibri di bilancio, riverberandosi in un potenziale peggioramento del disavanzo di cui alla quota effettivamente disponibile del risultato di amministrazione. E' accaduto che, nonostante all'atto dell'erogazione sia stata applicata la quota del 49,11%, la Regione non ne ha tenuto conto nell'accertamento delle somme. Sul punto, peraltro, le conclusioni del Tavolo tecnico del 20 luglio/5 agosto 2021 sono sembrate favorevoli al MEF.

Rimandando all'atto scritto depositato per maggiori informazioni si rileva che, nonostante la Regione sia convinta d'aver correttamente contabilizzato le quote premiali nella misura del 100%, allo stato il credito non è tutt'altro che certo. Pertanto, le argomentazioni non consentono di superare il rilievo.

La spesa per il personale e la spesa pensionistica.

E' doveroso un cenno alla spesa per il personale rinviando per ulteriori informazioni alla requisitoria depositata.

La dotazione organica del comparto dirigenziale risulta pari a n. 1.116 unità distribuite tra seconda fascia (8 unità) e terza fascia (1.108 unità), a fronte delle n. 1.210 unità dell'esercizio 2019.

La dotazione organica del comparto non dirigenziale, sempre per il 2020, risulta corrispondere a unità n. 12.577, con una riduzione di 171 unità rispetto all'esercizio 2019.

Il complessivo numero dei dirigenti in servizio al 31.12.2020 si è ridotto del 19,2% rispetto all'esercizio precedente.

Il Sistema pensionistico dei dipendenti della Regione siciliana è caratterizzato dallo spartiacque di cui all'art. 10 della L.R. n. 21/1986, che ha disposto l'applicazione nei confronti del personale regionale delle norme sul trattamento di quiescenza e sulle prestazioni previdenziali relative agli impiegati civili dello Stato; inoltre, in via transitoria, per i dipendenti già in servizio o in quiescenza alla data della entrata in vigore della stessa legge n. 21/1986, il mantenimento della previgente e più favorevole normativa.

Dalla distinzione derivano due distinte gestioni della spesa previdenziale, "gestione contratto 1" e "gestione contratto 2".

In entrambe è coinvolto, a diverso titolo, il "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale" (c.d. Fondo Pensioni Sicilia), Ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile, istituito dall'art. 15 della L.R. n. 6/2009 per separare dal bilancio regionale le somme destinate ai trattamenti previdenziali e, quindi, per evitare che ne potesse derivare un impiego anomalo per colmare eventuali deficienze di cassa. La "gestione contratto 2" grava sul bilancio della Regione e si trova in situazione di squilibrio data la progressiva diminuzione del personale sulla cui retribuzione vengono operate le trattenute previdenziale. Diversamente accade per la gestione del contratto 2 in situazione di equilibrio.

La L.R. n. 6/2009 ha assegnato all'Ente previdenziale una dotazione finanziaria iniziale, ulteriore rispetto alla contribuzione corrente, pari al montante contributivo del "contratto 2", stimato alla data del 31 dicembre 2009 in 885 milioni di euro; era stato previsto che la Regione corrispondesse la somma anzidetta nell'arco di un quindicennio, con l'autorizzazione di un limite di spesa di 59 milioni di euro annui. Questo trasferimento, però, ha subito vari rinvii determinando, da una parte, l'espansione ingiustificata della capacità di spesa della Regione, dall'altro la potenziale compromissione degli equilibri e della sostenibilità del sistema pensionistico. Si consideri che della dotazione di 885 milioni di euro, al 31.12.2020, trascorsi 11 anni dei 15 previsti, sono stati versati soltanto 315 milioni di euro, pari al 48,54% di quanto maturato.

Oltretutto la potenziale sostituzione del trasferimento della restante parte con il conferimento di immobili, è una procedura non solo non scevra da rischi ma anche bloccata ormai da diversi anni.

La tendenza all'incremento della spesa previdenziale, che sembrava destinata ad una riduzione, fino all'esaurimento degli effetti della disciplina transitoria, è stata riavviata in seguito all'estensione, ai dipendenti regionali, della modalità di pensionamento definita "quota cento".

Da ricordare l'autorizzazione all'acquisto, da parte del Fondo Pensioni Sicilia, di tutte le quote del

fondo immobiliare pubblico della Regione siciliana di cui all'articolo 9 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17. La lievitazione del corrispettivo della cessione ad euro 50.411.177,00, in luogo dei 22.750.000,00 euro originariamente previsti, iscritti in entrata nel bilancio della Regione per l'esercizio 2020, insieme allo slittamento nel tempo dell'intera operazione, ne hanno impedito la realizzazione, onde il percorso finalizzato alla cessione delle quote regionali risulta concluso con esito, almeno allo stato, negativo.

Non si può non rilevare che quest'entrata iscritta in bilancio non appare certa.

Fondi comunitari

Le attività istruttorie sono state incentrate sulla ricostruzione, non semplice, dello stato di complessiva attuazione dei diversi programmi operativi (PO) alla data del 31 dicembre 2020, diversificati anzitutto per Asse e Obiettivo tematico, al fine di individuare, e, conseguentemente, auspicabilmente rimuovere, le cause di rallentamento e d'inerzia nell'attuazione e nell'avanzamento della spesa.

Le questioni di maggiore criticità gestionale e finanziaria emerse dall'analisi svolta riguardano in particolare:

1. la gestione dei fondi destinati all'emergenza sanitaria da COVID-19;
2. il permanente e risalente ritardo nell'approvazione del piano di gestione rifiuti;
3. la gestione dei cd. grandi progetti, stante il mancato rispetto dei cronoprogrammi esecutivi e delle condizioni di finanziamento;
4. la chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 con i recuperi e le rettifiche di rilevante entità finanziaria per i PO FESR e FSE.

In particolare, con riguardo alle ripercussioni dell'emergenza COVID, si rileva che il PO FESR Sicilia 2014/2020 vigente ad inizio 2020 è stato oggetto di successive riprogrammazioni denominate "Emergenza Covid-19" in quanto specificamente volte a contrastare gli effetti della pandemia. Non tutti gli obiettivi nello stesso prefissati risultano, in effetti, pienamente realizzati nel corso dell'esercizio considerato. Infatti, l'attività istruttoria svolta nei confronti del Dipartimento regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia stesso, ha fatto emergere criticità principalmente in relazione alla gestione dei fondi destinati all'emergenza sanitaria da Covid -19. Sul punto, va, anzitutto, segnalata l'assenza di un coordinamento effettivo nell'impiego delle risorse, comunitarie e nazionali, erogate per l'emergenza sanitaria *de qua*. Tant'è che su 400 milioni circa di variazioni finanziarie conseguenti alle riprogrammazioni sono stati

certificati solamente circa 216,8 milioni di euro.

Significativo, inoltre, il ritardo rilevato nell'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti - PRGR, non conforme, peraltro, alla Direttiva comunitaria 98/CE, come modificata dalla Direttiva UE/851/2018, che ha determinato una sospensione, gravissima, dei pagamenti UE.

Tutto ciò premesso:

Visto lo schema del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 462 del 19 novembre 2021, rettificato in alcuni allegati con la successiva deliberazione n. 600 del 29 dicembre 2021 e depositato il 2 dicembre 2021;

Vista le bozze di relazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana;

Viste le deduzioni della Regione siciliana.

Considerate le criticità rilevate

PQM

Il Pubblico Ministero

C H I E D E

che le Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana vogliano:

- parificare il Conto del bilancio con le eccezioni indicate nell'atto scritto depositato e con quelle che vorranno ritenere codeste Sezioni Riunite;

-non parificare lo stato patrimoniale e il conto economico.

Il Pubblico Ministero

Pres. Sez. Maria R. A. Aronica

